

Oggi 3 marzo 2017 presso la sede di Assografici, P.zza Castello 28 Milano

Tra

Assografici, Aie, Anes

E

SLC CGIL , FISTEL CISL, UILCOM UIL

Premessa

Il CCNL 16 ottobre 2014, scaduto il 31 dicembre 2015- che allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato alle OO.SS dalle parti imprenditoriali - all'art. 14 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, parte prima norme generali dispone:

- al punto 3) che per l'anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo pari a 120 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%;
- con una norma transitoria, che per gli anni 2015 e 2016 sono iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dallo stesso CCNL, che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa, di cui al punto 2 dello stesso art. 14, e che il contributo di 120 euro è integralmente a carico dell'azienda.

Quanto sopra premesso si concorda che per l'anno 2017 le aziende si faranno carico del pagamento dell'intero importo di 120 euro e che per lo stesso anno 2017 saranno automaticamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al Fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione riguarda unicamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato, sottoscritto.

ASSOGRAFICI
AIE
ANES

SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
Roberto Di Tommaso

Oggi 6 marzo 2017 presso la sede di Assografici, P.zza Castello 28 Milano

Tra

Assografici, Aie, Anes

E

UGL CARTA E STAMPA

Premessa

Il CCNL 16 ottobre 2014, scaduto il 31 dicembre 2015- che allo stato è applicato in regime provvisorio come comunicato alle OO.SS dalle parti imprenditoriali - all'art. 12 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, parte prima norme generali dispone:

- al punto 3) che per l'anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo pari a 120 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%;
- con una norma transitoria, che per gli anni 2015 e 2016 sono iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dallo stesso CCNL, che non beneficiano delle forme di assistenza sanitaria integrativa, di cui al punto 2 dello stesso art. 12, e che il contributo di 120 euro è integralmente a carico dell'azienda.

Quanto sopra premesso si concorda che per l'anno 2017 le aziende si faranno carico del pagamento dell'intero importo di 120 euro e che per lo stesso anno 2017 saranno automaticamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Sono escluse dall'obbligo dell'iscrizione e del relativo versamento al Fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione riguarda unicamente queste categorie di lavoratori.

Letto, confermato, sottoscritto.

ASSOGRAFICI
Marco Spata

M. M.

UGL CARTA E STAMPA
A. C. S.

AIE

ANES